



Comune
di Opera

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE
E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
PER LA TELEFONIA MOBILE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21/6/2007

INDICE

CAPO I - FINALITÀ E CAMPO APPLICATIVO

ART. 1 - Finalità

ART. 2 - Ambito di applicazione

CAPO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

ART. 3 - Criteri di localizzazione

ART. 4 - Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

ART. 5 - Istruttoria del piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare

ART. 6 - Redazione definitiva del piano

CAPO III -PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

ART. 7 - Provvedimento autorizzatorio

ART. 8 - Istruttoria

ART. 9 - Divieti e deroghe

ART.10 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

CAPO IV - RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

ART.11 - Impianti esistenti in aree sensibili

CAPO V - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

ART.12 - Vigilanza e controlli

ART.13 - Monitoraggio

CAPO VI – DISPOSIZIONI E SANZIONI

ART.14 - Disposizioni e sanzioni

CAPO VII – NORME TRANSITORIE

ART.15 – Norma transitoria

CAPO I - FINALITÀ' E CAMPO APPLICATIVO

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Opera, al fine di:

- a. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c. garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- e. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (*Codice delle Comunicazioni elettroniche*).

CAPO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3 - Criteri di localizzazione

1. Al fine di garantire una corretta localizzazione degli impianti di telefonia mobile all'interno del territorio comunale sono motivatamente individuate le seguenti tre tipologie di aree:

- le **"aree maggiormente idonee"** all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In questo ambito sono compresi i siti pubblici idonei. In queste aree deve essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti;

- le **"aree di attenzione"**, che comprendono:

- a. i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;
- b. le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dall'ARPA della Lombardia, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale. In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti.

- le **"aree sensibili"**, in cui sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo o dove ne è vietata l'installazione. E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi per il gioco e lo sport di base, orfanotrofi, case di cura, residenze per anziani e strutture similari.

2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle aree maggiormente idonee, nonché nelle aree di attenzione nel rispetto dei limiti su evidenziati, e garantendo la copertura del servizio, si riserva di indicare nel piano di cui all'art. 6 i siti di proprietà pubblica per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.

3. L'individuazione e le indicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati dal Consiglio comunale con il piano di cui al successivo art. 6.

Art. 4 - Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia informato cartaceo che informatico:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b. cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c. cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 300.000 mq) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
- d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.
- e. qualora il piano di sviluppo preveda l'insediamento di un impianto all'interno di un'area d'attenzione, il gestore è tenuto a specificare le motivazioni tecniche che hanno indotto alla scelta di tale ubicazione a discapito dell'insediamento in area definita maggiormente idonea.

Art. 5 - Istruttoria del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare

1. Entro trenta (30) giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, formula alla Giunta comunale una proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Acquisito il parere della Giunta Comunale, il Piano sarà approvato dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al successivo art. 6.

3. La proposta di Piano sarà redatta tenendo conto della compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti nonché tenendo in considerazione le osservazioni e le richieste di integrazioni che i gestori dei servizi di telefonia mobile, convocati in apposita Conferenza dei Servizi, dovessero formulare.

2. Per gli impianti posti a confine del territorio comunale dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune contermini.

3. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la localizzazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

4. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Art. 6 - Redazione definitiva del Piano

1. Il Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile costituisce Piano attuativo delle opere di urbanizzazione.

2. Il Piano nella vigenza del periodo transitorio di cui all'art. 25 della L.R. 11.3.2005 n. 12 è approvato con la procedura prevista dallo stesso articolo.

CAPO III -PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 7 - Provvedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del territorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La compatibilità edilizio-urbanistica dell'impianto è valutata nell'ambito dell'istruttoria diretta al rilascio dell'autorizzazione all'installazione, la quale tiene luogo del titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente. Ogni modifica dell'impianto successiva all'installazione è ugualmente assoggettata ad istruttoria ai fini della rilevanza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio.
3. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA – Dipartimento di Milano.
4. Per gli impianti con potenza in antenna fino a 7 watt il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito da comunicazione come previsto dalla L.R. 11.5.2001 n. 11.
5. Per gli impianti con potenza in antenna superiore a 7 watt sino a 20 watt il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito dalla denuncia di inizio attività come previsto dal D.L.vo 1.8.2003 n. 259.
6. Le comunicazioni di cui al precedente terzo comma e la denuncia di cui al successivo quarto comma sono comunque assoggettate ad istruttoria ai fini della verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'impianto.

Art. 8 - Istruttoria

1. Nello svolgimento dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio saranno verificate le conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, al presente Regolamento e al Piano comunale di localizzazione, nonché con il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale.
2. Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 9 - Divieti e deroghe

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti ed in zone non previsti dal Piano comunale di cui all'art. 6, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete.

Art.10 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del territorio, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

CAPO IV - RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art.11 - Impianti esistenti in aree sensibili

1. In sede di approvazione del Piano comunale di localizzazione può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. A tal fine dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento

ambientale complessivo. In caso di spostamento degli impianti nei siti maggiormente idonei, laddove sia stata acquisita la disponibilità dell'area, il Comune potrà valutare la possibilità di applicare forme incentivanti per la delocalizzazione medesima.

CAPO V - CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art.12 - Vigilanza e controlli

1. L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Milano.
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale e del personale comunale preposto.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art.13 - Monitoraggio

1. Il Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune definisce annualmente un piano di monitoraggio degli impianti, delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione degli impianti e dei programmi annuali di ARPA, nell'ambito della rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici.
I monitoraggi saranno garantiti avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

CAPO VI – DISPOSIZIONI E SANZIONI

Art.14 - Disposizioni e sanzioni

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste al momento dell'installazione dell'impianto, trovano applicazione i disposti dell'art. 7 comma 6 della L.R. 11.5.2001 n. 11.
2. Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza del prescritto procedimento di cui all'art. 7 trova applicazione l'art. 7 comma 10 della L.R. 11.5.2001 n. 11.
3. Trovano applicazione anche le sanzioni di cui all'art. 12 della L.R. 11.5.2001 n. 11.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del territorio.

CAPO VII – NORME TRANSITORIE

Art.15 – Norma transitoria

Nelle more dell'approvazione del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile il Settore Pianificazione e Gestione del territorio non è abilitato in alcun modo al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al precedente Art.7.

Le eventuali istanze presentate in questo periodo rimarranno sospese sino all'entrata in vigore del piano suddetto, a cui dovranno essere conformi.